Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° | Roma - Venerdì, 25 marzo 1927 - Anno V | Numero 70

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 637.

LEGGE 17 marzo 1927, n. 349.

Conversione in legge dei Regi decreti 7 ottobre 1926, nn. 1708 e 1713, concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario, e convalidazione dei Regi decreti 7 ottobre 1926, nn. 1710, 1711 e 1712, relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 7 ottobre 1926, nn. 1708 e 1713, concernenti variazioni di bilancio, autorizzazione di spese e provvedimenti a favore della Basilicata.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 7 ottobre 1926, nn. 1710, 1711 e 1712, coi quali sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 638.

LEGGE 17 marzo 1927, n. 350.

Conversione in legge del R. decreto 27 maggio 1926, n. 931, recante variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 27 maggio 1926, n. 931, concernente variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1925-26.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 639.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1927, n. 335.

Inclusione dell'abitato di Laghitello, frazione del comune di Lago, fra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto l'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'abitato di Laghitello, frazione del comune di Lago, in provincia di Cosenza, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, a quelli indicati nella tabella *E*) allegata alla legge stessa (trasferimenti di abitati minacciati da frane).

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 117. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 640.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 346.

Riordinamento del servizio geologico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3213, concernente il riordinamento del servizio geologico e l'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale dell'Ufficio stesso;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'istruzione pubblica e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Compiti e organizzazione del servizio geologico.

Art. 1.

Il servizio geologico statale ha le seguenti attribuzioni:

a) rilevamenti e pubblicazione della Carta geologica del Regno, nonchè preparazione e pubblicazione dei relativi studi illustrativi;

b) studio paleontologico, litologico e chimico del materiale raccolto nel rilevamento;

c) esecuzione delle analisi tecniche occorrenti per il servizio minerario;

d) consulenza geomineralogica richiesta al Ministero dell'economia nazionale da altre Amministrazioni pubbliche;

e) raccolta dei minerali e roccie esistenti nel territorio del Regno e delle Colonie e loro coordinamento in collezioni scientifiche.

Art. 2.

I compiti indicati nell'articolo precedente sono affidati:

a) al Regio ufficio geologico;

b) agli Istituti di geologia ed, eventualmente, di mineralogia delle Regie università od Istituti superiori del Regno;

c) a privati cultori delle discipline geologiche e mineralogiche.

Alle attribuzioni indicate nelle lettere *c*), *d*), *c*) dell'articolo stesso provvederà, normalmente, il Regio ufficio geologico per mezzo del personale dipendente.

Art. 3.

La direzione scientifica e tecnica del servizio geologico è affidata ad un Comitato, che assumerà la denominazione di « Regio comitato geologico », composto di cinque membri scelti dal Ministro per l'economia nazionale fra i professori ordinari di geologia o di mineralogia, delle Regie università ed Istituti superiori del Regno, nonchè fra i liberi cultori delle discipline geologiche e mineralogiche.

I membri del Regio comitato geologico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Fanno parte di diritto del Comitato il direttore generale dal quale dipende il Regio ufficio geologico, il direttore dell'Ufficio stesso e il direttore dell'Istituto geografico militare.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, potranno essere aggregati al Comitato, con voto consultivo, funzionari di altra Amministrazione i quali siano adibiti a servizi che trattino materie attinenti a quello geologico.

Su determinazione del presidente del Comitato e sentito il Comitato medesimo, potranno essere chiamati ad assistere alle sedute, con voto consultivo, funzionari tecnici dell'Ufficio geologico.

Il presidente del Regio comitato geologico è scelto dal Ministro per l'economia nazionale fra i membri elettivi. Il Ministro stesso designerà, di volta in volta, il componente del Comitato destinato a sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il segretario è nominato dal Ministro per l'economia nazionale fra i funzionari da lui dipendenti.

Il Comitato può tuttavia affidare le funzioni di segreteria ad uno dei suoi membri elettivi.

Art. 4.

Il Regio comitato geologico si raduna in Roma, presso il Regio ufficio geologico, in via ordinaria, una volta ogni trimestre, ed in via straordinaria, quando il Ministro o il presidente del Comitato lo credano opportuno o tre dei membri elettivi ne facciano richiesta.

Il presidente del Comitato parteciperà al Ministro il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Art. 5.

Il Comitato geologico ha la direzione del rilevamento e della pubblicazione della Carta geologica.

A tal fine, regola l'organizzazione e la distribuzione dei lavori di rilevamento, determina le zone da rilevare e designa al Ministro per l'economia nazionale i geologi dell'Ufficio geologico, i direttori degli Istituti di geologia o di mineralogia e i privati cultori delle discipline geologiche e mineralogiche, cui dovrà essere affidato il lavoro di rilevamento.

I direttori degli Istituti predetti hanno piena facoltà di farsi coadiuvare o sostituire, sotto la loro responsabilità, dal proprio personale assistente.

I geologi dell'Ufficio, incaricati dei lavori di rilevamento, potranno anche essere destinati, dal Ministro, su parere del Comitato geologico, a prestare servizio, campagna per campagna, sotto la direzione scientifica del direttore dell'Istituto di geologia o mineralogia della sede viciniore alla zona di cui deve eseguirsi il rilevamento. A tale effetto, risiederanno, ove possibile, presso gli Istituti predetti.

Nello stabilire le zone da affidarsi ai singoli geologi per il rilevamento, il Comitato determina, campagna per campagna, subordinatamente alla disponibilità dei fondi appositamente stanziati in bilancio per il servizio geologico, e previa autorizzazione sull'ammontare complessivo della spesa da parte del Ministro, i limiti entro i quali i rilevatori dovranno mantenersi.

Il Comitato determina, campagna per campagna, a quale dei suoi componenti sarà affidato l'incarico di sorvegliare e controllare il lavoro dei rilevatori.

Art. 6.

In una delle sue prime adunanze annuali, il Comitato formulerà, sulla base di un progetto di fabbisogno che verrà ad esso sottoposto dal direttore dell'Ufficio geologico, un preventivo delle spese che dovrebbero essere effettuate durante l'esercizio finanziario e dei fondi occorrenti per dare attuazione ai lavori di rilevamento, alle pubblicazioni ed agli studi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1.

Le deliberazioni e le proposte indicate nel comma precedente potranno aver corso, dopo ottenuta l'approvazione da parte del Ministro per l'economia nazionale.

Al termine di ogni anno finanziario, il Comitato porterà il proprio esame e discuterà, su relazione che sarà allo stesso sottoposta dal direttore dell'Ufficio geologico, in merito alla avvenuta erogazione dei fondi richiesti e concessi per il raggiungimento dei fini di cui al primo comma del presente articolo, nonchè circa il risultato dei lavori e degli studi compiuti durante l'esercizio.

Il Comitato potrà presentare al Ministro proposte relative al miglior andamento ed organizzazione del servizio e dell'Ufficio geologico.

Entro il mese di dicembre di ogni anno, ed ove occorra, dopo ciascuna campagna geologica, il Comitato formulerà un giudizio sull'attività scientifica e tecnica dei geologi dell'Ufficio.

I giudizi suddetti saranno tenuti particolarmente presenti nella formulazione delle note di qualifica da compilarsi annualmente ai termini delle vigenti disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e saranno iscritti nei fascicoli personali dei funzionari cui i giudizi si riferiscono.

Art. 7.

Per i giorni di adunanza spetterà ai componenti del Comitato geologico un gettone di presenza di L. 25. Quelli di essi che non risiedono a Roma percepiranno altresì il rimborso della spesa di viaggio e una indennità di L. 70 per ogni giornata di assenza dal luogo di loro sede.

Ai componenti del suddetto Comitato incaricati delle ispezioni e controlli di cui all'art. 5, ultimo comma, che appartengono all'Amministrazione dello Stato, e ai direttori degli Istituti di geologia e mineralogia, cui sia stato affidato il lavoro di rilevamento, spetterà, per la durata della campagna geologica, e per il tempo di essa effettivamente trascorso nella esecuzione delle rilevazioni, il trattamento di missione stabilito dalle norme in vigore per il grado dagli stessi ricoperto.

Ai componenti del Comitato, incaricati di ispezioni e controlli, come al precedente 2° comma, i quali non appartengono alla Amministrazione dello Stato, spetteranno le indennità e i rimborsi previsti nel primo comma per la par-

tecipazione alle sedute del Comitato, esclusa la medaglia di presenza.

Ai privati cultori delle discipline geologiche e mineralogiche incaricati dei lavori di rilevamento della Carta geologica ed, eventualmente, dei relativi studi illustrativi, verrà fatto, per il periodo dell'incarico, effettivamente trascorso in rilevamenti o studi, un trattamento da determinarsi, di volta in volta, di concerto con il Ministero delle finanze, e che sarà non inferiore a quello fissato dalle disposizioni in vigore per le missioni degli impiegati di grado 8°, e non superiore a quello stabilito per i funzionari di grado 4°.

Agli assistenti dei direttori degli Istituti sopra indicati, chiamati a coadiuvare o sostituire i medesimi in operazioni di rilevamento o in studi illustrativi, competerà il trattamento stabilito dalle vigenti disposizioni per gli impiegati dello Stato di grado 9°.

Art. 8.

Le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo graveranno:

a) per ciò che riguarda il funzionamento del Regio comitato geologico, sul capitolo 9 del bilancio passivo del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1926-27 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi;

b) per ciò che si riferisce alle spese per le missioni dei direttori e degli assistenti degli Istituti universitari superiori, e dei funzionari dell'Ufficio geologico, incaricati del rilevamento della Carta geologica, sul capitolo 10 e corrispondenti del bilancio stesso;

c) per ciò che concerne la spesa per le diarie giornaliere, viaggi e chilometraggio da corrispondersi ai privati cultori delle discipline geologiche di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, sul capitolo 153 e corrispondenti del bilancio suddetto.

Art. 9.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato ad accettare, mediante decreto Reale, da enti, da associazioni e da privati, lasciti, donazioni e contributi che saranno versati, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata, ed iscritti, con decreto del Ministro per le finanze, al capitolo 153 dello stato di previsione per il Ministero dell'economia nazionale per l'anno finanziario 1926-27 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

CAPO II.

Dell'Ufficio geologico e delle attribuzioni del suo direttore.

Art. 10.

L'Ufficio geologico, che ha la sua sede in Roma, costituisce l'organo centrale per l'attuazione dei compiti ed il coordinamento delle funzioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

L'Ufficio è sottoposto, per quanto concerne la sua attività tecnica o scientifica, alla vigilanza ed alla direzione del Regio comitato geologico di cui all'art. 3. Per ogni altro rapporto, dipende dalla Direzione generale dell'industria e delle miniere del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 11.

Il direttore dell'Ufficio geologico, oltre ad avere le mansioni direttive dell'ufficio cui è preposto, cura l'esecuzione ed il coordinamento, per la parte scientifica tecnica, dei deliberati del Regio comitato geologico, compilando, fra l'altro, il preventivo di spesa e dando conto dell'avvenuta erogazione ed impiego dei fondi richiesti ed autorizzati, in conformità al 1° e 3° comma dell'art. 6. Riferisce, infine, al Comitato sulle attitudini e sul rendimento dei propri dipendenti, ed, in particolar modo, di quelli addetti alla formazione della Carta geologica.

Art. 12.

Il Regio comitato geologico di cui all'art. 3, entro sei mesi dal suo insediamento, formulerà uno speciale regolamento interno, per il suo funzionamento, da sottoporre all'approvazione del Ministro per l'economia nazionale.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3213, e tutte le disposizioni che contrastano con quelle contenute nel presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 129. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **641**.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1927, n. 338.

Approvazione del nuovo testo di statuto dell'Istituto coloniale italiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 marzo 1914, n. 248, col quale venne approvato lo statuto dell'Istituto coloniale italiano, con sede in Roma;

Visto il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 28 giugno 1925 che apportò riforme al predetto statuto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il nuovo testo di statuto dell'Istituto coloniale italiano, con sede in Roma, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Lo statuto approvato col R. decreto 26 marzo 1914, n. 248, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 120. — FERRETTI.

Statuto dell'Istituto coloniale italiano.

CAP. I.

Scopi dell'Istituto.

Art. 1.

L'Istituto coloniale italiano ha la sede centrale in Roma.
Scopi precipui dell'Istituto coloniale italiano sono:

a) la formazione e lo sviluppo di una coscienza coloniale italiana;

b) lo studio delle questioni coloniali segnatamente relative alle colonie nostre di diretto dominio, non disgiunto da quello dei problemi attinenti all'espansione coloniale italiana.

Art. 2.

L'azione dell'Istituto si svolge col promuovere:

a) provvedimenti legislativi e congressi in conformità agli scopi dell'Istituto;

b) pubblicazioni, corsi scolastici, riunioni, conferenze di carattere economico-culturale e coloniale;

c) mostre anche permanenti di prodotti coloniali;

d) missioni e viaggi coloniali;

e) imprese agricole, industriali e commerciali d'interesse coloniale;

f) l'istituzione di organi di collegamento commerciale ed industriale fra le nostre colonie e la madrepatria;

g) tutte le altre iniziative che potranno essere riconosciute utili per il miglior conseguimento dei fini sociali.

Per le iniziative di cui ai commi *c*) e *d*), esse saranno prese previa autorizzazione del Ministero delle colonie e delle altre autorità eventualmente competenti.

CAP. II.

Soci dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto si compone di soci ordinari, perpetui e benemeriti.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio sia ordinario che perpetuo deve essere rivolta al presidente dell'Istituto coloniale italiano e firmata da due soci dell'Istituto.

Art. 5.

L'ammissione deve essere approvata dal Consiglio: il socio ammesso dovrà pagare la quota del primo anno di associazione all'atto dell'ammissione.

Art. 6.

La quota di associazione deve essere pagata dai soci entro il primo semestre dell'anno solare; coloro che non l'avessero pagata entro detto termine saranno dichiarati morosi e se non avessero sanata la morosità allo scadere dell'esercizio sociale saranno radiati dall'albo dei soci e la loro radiazione sarà pubblicata nell'organo dell'Istituto la « Rivista Coloniale ».

Art. 7.

I soci effettivi inscritti dal 20 maggio 1906 hanno diritto al titolo di soci fondatori.

Art. 8.

La quota stabilita per i soci ordinari è di L. 50 annue: per i soci perpetui, essa è di L. 500 pagate una volta tanto. Il vincolo per i soci ordinari è di tre anni, e trascorso il triennio il vincolo stesso diventa annuale, salvo disdetta da darsi per l'anno successivo, entro il mese di ottobre.

L'anno sociale comincia dal 1° gennaio.

Art. 9.

Il titolo di socio benemerito potrà dal Consiglio essere conferito a persone od enti che abbiano cooperato in modo speciale ai fini dell'Istituto.

Art. 10.

Tutti i soci hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche dell'Istituto.

CAP. III.

Sezioni o rappresentanze dell'Istituto.

Art. 11.

Il Consiglio centrale potrà autorizzare la costituzione di Sezioni in Italia, nelle Colonie ed all'estero, o di rappresentanze.

Alle norme per il funzionamento delle une o delle altre provvederà il regolamento.

Art. 12.

Le Sezioni non dovranno avere un numero inferiore a 50 soci ciascuna e si potranno costituire allorchè ne sia fatta richiesta da un gruppo iniziale di soci residenti nella località sede della costituenda Sezione.

Art. 13.

Nelle località dove non esistono Sezioni dell'Istituto coloniale, la presidenza, su conforme parere del Consiglio, può affidare la funzione di rappresentante dell'Istituto coloniale ad un socio ivi residente col titolo di « Rappresentante dell'Istituto coloniale italiano ». La carica di rappresentante è affidata per la durata di un anno ed è rinnovabile.

La presidenza può, in qualsiasi momento, revocare un rappresentante su parere del Consiglio.

Art. 14.

Le Sezioni sono tenute a svolgere la loro attività in corrispondenza ai fini determinati dal presente statuto ed alle direttive segnate dal Consiglio centrale; esse potranno essere sciolte dalla presidenza dell'Istituto su parere del Consiglio.

Art. 15.

La quota sociale dovuta dai soci raggruppati in Sezioni sarà devoluta, a cura della presidenza della Sezione, per tre quinti alla sede centrale, entro il mese di settembre, e per due quinti riservata alle entrate particolari delle Sezioni.

CAP. IV.

Assemblee.

Art. 16.

L'esercizio sociale si inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Istituto aduna una assemblea generale non oltre tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio e con un preavviso di almeno 30 giorni; essa esamina il bilancio consuntivo della gestione sociale, l'azione svolta dall'Istituto e procede alle elezioni delle cariche sociali.

Art. 17.

Le assemblee generali straordinarie si convocano ogni volta che il Consiglio crede opportuno convocarle mediante invito personale, ovvero quando ne sia fatta richiesta per iscritto alla presidenza da almeno 50 soci effettivi con l'indicazione degli argomenti da trattarsi.

In questo caso esse dovranno essere convocate, entro il termine di un mese dalla presentazione della domanda.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sia dell'assemblea ordinaria che della straordinaria, debbono essere comunicati ai soci almeno 30 giorni prima.

Nelle assemblee generali non possono essere deliberati argomenti estranei a quelli indicati nell'ordine del giorno.

Art. 18.

Le assemblee generali sono valide quando siano presenti almeno 30 soci effettivi.

Occorrendo una seconda convocazione le deliberazioni degli oggetti medesimi sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea è aperta dal presidente dell'Istituto o da chi ne fa le veci e sarà presieduta da un presidente nominato dall'assemblea. Le votazioni avvengono a maggioranza assoluta dei presenti. La votazione di persone si fa per scheda segreta.

Il processo verbale è approvato dal presidente della assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

CAP. V.

Presidenza - Consiglio centrale - Comitato esecutivo.

Art. 19.

L'Istituto è diretto da un Consiglio centrale composto del presidente e di 32 consiglieri.

Il presidente ed il Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge annualmente nel suo seno le cariche di presidenza e cioè: due vice-presidenti ed il tesoriere. Queste cariche sono onorarie.

Art. 20.

Il presidente, i vice-presidenti, il tesoriere, ed i presidenti delle Commissioni permanenti costituiscono l'Ufficio di presidenza che ha carattere e funzioni di Comitato esecutivo del Consiglio.

Il segretario capo dell'Istituto funziona da segretario dell'Ufficio di presidenza.

Art. 21.

Le elezioni del presidente e dei consiglieri hanno luogo con votazione segreta nell'assemblea generale ordinaria.

Per queste elezioni ogni socio dispone di una scheda inviatagli dalla presidenza. I soci impediti di prender parte all'assemblea, possono partecipare alle elezioni, inviando alla presidenza la propria scheda secondo le modalità da fissarsi nel regolamento e tali da garantire il segreto dell'urna.

Art. 22.

Per essere eletti consiglieri bisogna ottenere la metà più uno del suffragio dei votanti. Fra i primi che seguono in graduatoria dopo gli eletti si procederà al ballottaggio per completare il numero occorrente.

Le votazioni di ballottaggio si faranno nella stessa seduta elettorale, non appena ultimato lo scrutinio, qualunque sia il numero dei soci presenti alla votazione.

Art. 23.

Il Consiglio centrale tiene due sessioni ordinarie ogni anno, e cioè nella seconda metà di maggio e nella seconda metà di dicembre. In sessione straordinaria il Consiglio viene convocato ogni qualvolta la presidenza lo creda strettamente indispensabile.

Nella vacanza del Consiglio, i poteri di esso, per i casi di urgenza, spettano all'Ufficio di presidenza, salvo ratifica del Consiglio stesso alla prima sessione.

Art. 24.

I membri del Consiglio, che per sei mesi non sono intervenuti, senza giustificato motivo, alle adunanze, si intendono dimissionari.

Art. 25.

In caso di vacanza il Consiglio potrà chiamare a colmare i posti vacanti dei consiglieri persone scelte fra i soci dell'Istituto, salvo ratifica dell'assemblea.

Art. 26.

Alle elezioni delle cariche sociali possono partecipare soci che fanno parte dell'Istituto da almeno sei mesi e che sono in regola con la quota sociale.

Art. 27.

Spetta al Consiglio:

a) curare la esecuzione delle deliberazioni delle adunanze generali;

b) deliberare l'erogazione dei fondi sociali entro i limiti fissati dal bilancio, e compilare il bilancio;

c) redigere i regolamenti necessari al funzionamento degli scopi sociali.

Art. 28.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se vi intervengono in prima convocazione almeno 10 consiglieri; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 29.

I revisori dei conti sono tre, eletti dall'assemblea generale ordinaria. Quando nel corso dell'anno uno di essi cessasse per qualsiasi motivo dal suo ufficio, gli altri due nomineranno il successore.

I revisori sorveglieranno l'amministrazione del contabile dell'Istituto, e riferiranno all'assemblea generale ordinaria e nelle adunanze del Consiglio nelle quali si discutano questioni di bilanci, intervenendo dietro invito della presidenza con voto consultivo.

Art. 30.

L'Istituto è rappresentato dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 31.

Il Consiglio potrà nominare nel proprio seno un determinato numero di Commissioni a carattere permanente alle quali sarà demandata l'attuazione di quelle particolari e specifiche attribuzioni che il Consiglio stesso avrà deliberato. Ciascuna Commissione permanente, composta di regola di non più di cinque membri, nominerà il proprio presidente che sarà assistito dal segretario capo dell'Istituto e potrà, su conforme parere della presidenza, aggregarsi altri soci dell'Istituto.

Il presidente di ciascuna Commissione permanente fa parte dell'Ufficio di presidenza di cui all'art. 20.

Art. 32.

La direzione dell'Ufficio di segreteria dell'Istituto è affidata al segretario capo nominato dal Consiglio su proposta del presidente.

Gli altri funzionari ed impiegati sono nominati dall'Ufficio di presidenza entro i limiti dell'organico approvato dal Consiglio centrale.

Art. 33.

La carica di segretario capo è incompatibile con quella di consigliere. Egli interviene tuttavia alle riunioni del Consiglio di cui funge da segretario. Come tale fa parte anche delle Commissioni permanenti di cui all'art. 31.

Art. 34.

Gli atti dell'Istituto sono pubblicati nell'organo ufficiale dell'Istituto stesso.

CAP. VI.

Entrate dell'Istituto.

Art. 35.

L'Istituto provvede allo svolgimento della propria azione mediante i proventi finanziari che gli derivano:

a) dalle quote e dai contributi dei soci effettivi;

b) dai contributi del Governo e di altri enti, od eventuali proventi accettati dal Consiglio;

c) dai proventi delle proprie pubblicazioni.

Art. 36.

Le somme provenienti da dotazioni, fondazioni o legati, elargite all'Istituto senza oggetto determinato, costituiranno il fondo intangibile dell'Ente.

CAP. VII.

Modificazioni dello statuto.

Art. 37.

Le modifiche del presente statuto possono essere fatte tanto su proposta del Consiglio quanto su proposta dell'assemblea dei soci, e debbono essere approvate da una maggioranza dei due terzi dei votanti di soci convocati espressamente in assemblee straordinarie.

CAP. VIII.

Scioglimento dell'Istituto.

Art. 38.

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'Istituto le attività risultanti saranno devolute ad altra Società di carattere affine che abbia personalità giuridica.

CAP. IX.

Regolamento.

Art. 39.

Sarà provveduto con regolamento approvato dal Consiglio all'applicazione del presente statuto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 marzo 1927.
Nomina del segretario generale dell'Associazione nazionale fascista personale delle ricevitorie postali ed agenti rurali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 30 agosto 1926 con il quale è autorizzata la costituzione dell'Associazione nazionale fascista personale delle ricevitorie postali ed agenti rurali;

Sulla designazione fatta da S. E. il Segretario generale del Partito Nazionale Fascista, per la carica di segretario generale dell'Associazione suddetta, nella persona del cav. uff. Alessandro Alessandrini;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Decreta:

Il signor cav. uff. Alessandro Alessandrini è nominato segretario generale dell'Associazione nazionale fascista personale delle ricevitorie postali ed agenti rurali.

Roma, addì 19 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.
Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 marzo 1927.
Nomina del segretario generale dell'Associazione nazionale fascista dei telefonici di Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Viste le dimissioni presentate dall'on. Livio Ciardi dalla carica di segretario generale dell'Associazione nazionale fascista dei telefonici di Stato;

Visto l'art. 8 dello statuto della predetta Associazione, autorizzata con proprio decreto in data 30 agosto 1926;

Sulla designazione fatta da S. E. il Segretario generale del Partito Nazionale Fascista;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni dell'on. Livio Ciardi, deputato al Parlamento, dalla carica di segretario generale dell'Associazione nazionale fascista dei telefonici di Stato.

Il signor cav. uff. Alessandro Alessandrini è nominato segretario generale dell'Associazione stessa.

Roma, addì 19 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1927.
Premi a favore di coloro che conseguiranno la qualifica di motoristi autorizzati alla condotta di motori ausiliari, entro il 31 dicembre 1927.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;

Riconosciuta l'opportunità che un maggior numero di persone, appartenenti alla classe dei pescatori, consegua i requisiti necessari per la conduzione di motori marini per l'esercizio della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A ciascun pescatore italiano, che, entro il 31 dicembre 1927, conseguirà la qualifica di motorista autorizzato alla condotta di motori ausiliari secondo le disposizioni emanate dal Ministero delle comunicazioni (Direzione generale marina mercantile), sarà assegnato un premio, in denaro, di L. 100. Il premio sarà elevato a L. 200 quando sia stata conseguita la qualifica di motorista patentato alla condotta di motori come unico mezzo di propulsione.

Art. 2.

Non più tardi del 31 gennaio 1928, ciascuna Capitaneria di porto, sede di Commissione esaminatrice, invierà al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale industria e miniere, Divisione pesca, l'elenco nominativo dei pescatori che avranno conseguito le qualifiche di cui sopra, nel periodo decorrente dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1927.

Gli elenchi dovranno contenere il cognome, il nome, la paternità, il domicilio dei proposti e la data di conseguimento della qualifica.

Le Capitanerie correderanno gli elenchi di una attestazione dalla quale risulti che la persona proposta per il premio esercita effettivamente il mestiere di pescatore ed è provvista del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, di cui all'art. 18 e seguenti Codice della marina mercantile e 114 e seguenti del relativo regolamento.

Art. 3.

In base agli elenchi di cui al precedente articolo, il Ministero darà corso al pagamento dei premi con mandati di anticipazione a favore di ciascuna Capitaneria, la quale curerà la distribuzione delle somme dovute ai singoli pescatori.

La spesa relativa graverà sul capitolo 199 (resti) del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1926-27.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Corticella ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 11 marzo 1926, n. 76, la Società anonima Antiche fonti salutari di Corticella è autorizzata a continuare la libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Corticella » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in frazione Arcoreggio del comune di Bologna e di cui la Società è proprietaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro color verde chiaro della forma conosciuta in commercio col nome di tipo Vichy o S. Pellegrino della capacità di un litro e mezzo litro, chiuse con tappo di sughero coperto internamente da stagnola.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 208×107, stampate a fondo color verde chiaro su carta bianca. L'etichetta è divisa, nel senso dell'altezza di tre spazi i cui due esterni uguali e delle dimensioni ciascuno di mm. 102×43: in quello di destra sono riportati i risultati dell'analisi chimica, in quello di sinistra un giudizio del prof. Panata ed i risultati dell'analisi batteriologica. Nella parte media vi è un ovale a fondo verde delimitato da una linea color giallo ocraceo e da una striscia bianca attraversato nel senso della lunghezza da un rettangolo pure giallo ocraceo alto mm. 24 nel quale è scritto a grossi caratteri bleu scurissimo filettati di bianco il nome dell'acqua « Corticella ». Superiormente al nome è scritto « Acqua minerale da tavola » - « Antiche fonti salutarie » nello spazio sottostante « Società Anonima Bologna » - « Filtrata e addizionata di acido carbonico puro ». Vi sono inoltre riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione; il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 24 marzo 1927 - Anno V

Francia	85.36	Oro	420 —
Svizzera	418.88	Belgrado	38.50
Londra	105.823	Budapest (pengo)	3.80
Olanda	8.72	Albania (Franco oro)	422 —
Spagna	387.62	Norvegia	5.70
Belgio	3.035	Svezia	5.82
Berlino (Marco oro)	5.167	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.07	Danimarca	5.80
Praga	64.60	Rendita 3,50 %	62.70
Romania	13 —	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	111.75	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	20.86	Consolidato 5 %	77.75
Peso argentino carta	9.18	Obbligazioni Venezie 3,50 %	60.90
New York	21.767		
Dollaro Canadese	21.75		

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.